

Estratto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Nuove disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R”.

...omissis

Art. 19.

(Immissione di fauna ittica)

1. L'immissione di fauna ittica nelle acque interne della Regione è soggetta ad autorizzazione della provincia ed avviene nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. L'immissione di fauna ittica nelle acque interne regionali è consentita limitatamente alle specie di fauna ittica comprese nell'allegato B ovvero alle specie autoctone individuate ai sensi del Piano regionale.
3. Per la protezione della biodiversità della specie trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*):
 - a) è vietata in tutte le acque della Regione Piemonte qualsiasi immissione di trote marmorate e loro ibridi, ad eccezione degli esemplari prodotti in strutture di allevamento gestite in forma diretta o indiretta dalle Province e sottoposti, mediante controlli a campione, a controllo genetico;
 - b) sono consentite, nelle more dell’approvazione del Piano regionale, le immissioni di trote marmorate esclusivamente nelle acque salmonicole di cui all’allegato A.
4. Le province, per motivate esigenze e sentito il comitato consultivo provinciale, possono assumere analoghe disposizioni per altre specie.
5. Il presente articolo non si applica negli impianti e nelle acque destinate all’acquacoltura di cui all’articolo 20 ovvero nelle acque pubbliche in disponibilità privata e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento con i requisiti di cui all’articolo 10, comma 5, lettera f), numero 4 della l.r. 37/2006, nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

...omissis